



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 143
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 12 febbraio 2019

INDICE**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 12 febbraio 2019

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REDIGENTE

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 812 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 812 che muove dal proposito di riformare la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola, ripropone il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835, recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1, dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. *In primis*, viene estesa l'applicazione delle

disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche *on line* registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su iniziativa del direttore e nei casi di inerzia di quest'ultimo, dell'autore dell'offesa. Viene prevista la comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione, ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. È posto un limite alla pubblicazione di rettifiche nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano documentalmente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000 euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da 1 a 6 mesi. È prevista, inoltre, una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.

L'articolo 2, prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità, per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate giornalistiche radiofoniche o televisive e *on line*. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del delitto di diffamazione – non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa ad un corpo politico amministrativo o giudiziario – prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso tempo inasprendone la multa.

L'articolo 3, disciplina il così detto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.

L'articolo 5, modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese

del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 6, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.

Infine, l'articolo 7, modifica l'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.

Il presidente OSTELLARI, stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, sottopone alla Commissione l'opportunità di procedere ad una discussione congiunta.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(925) Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente OSTELLARI avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore CUCCA (*PD*) manifesta perplessità sul disegno di legge anche alla luce degli esiti delle audizioni svolte in mattinata.

Ritiene il disegno di legge inutile se non addirittura dannoso come evidenziato dal dottor Bruti Liberati e dal rappresentante delle Camere penali auditi .

Ricorda come gli auditi abbiano manifestato perplessità sugli effetti del decreto che provocherebbe l'intasamento degli uffici giudiziari, la dilatazione dei tempi di conclusione dei processi, contrariamente a quanto avviene oggi con il rito abbreviato che, anche nei casi della ricorrenza

di maxi processi, assicura celeri conclusioni con una notevole riduzione del numero delle sezioni di Corte di assise.

Paventa il rischio che il disegno di legge procuri effetti distorsivi sugli effetti dei processi penali soprattutto nei piccoli tribunali, dove si avrebbero serie difficoltà a comporre regolarmente le Corti di assise, provocando altresì un aggravio di costi per via delle spese da rimborsare ai giudici popolari chiamati a integrare le Corti stesse.

Si tratterebbe quindi a suo avviso di un provvedimento di carattere propagandistico di cui non condivide il contenuto in alcuna parte.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*), rifacendosi agli esiti delle audizioni svolte in mattinata, paventa il rischio di un allungamento dei tempi medi dei giudizi in Corte d'assise vanificando l'obiettivo di assicurare certezza della pena.

Propone pertanto di prendere in considerazione la possibilità di modificare senza stravolgere il sistema vigente, semplicemente rivedendo il sistema attuale nella misura in cui si prevede oltre al beneficio dello sconto di pena fino al terzo, anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), facendo riferimento ad un recente caso di cronaca che ha riguardato un efferato omicidio, fa presente come in casi simili la scelta del giudizio abbreviato consenta al reo di evitare la pena dell'ergastolo che invece, per rispetto alle vittime e per quello che è il comune sentire, sarebbe considerata come la pena più giusta.

Pur dovendosi prescindere dai casi concreti ricorda l'importanza che la pena abbia anche una funzione espiativa e non esclusivamente rieducativa, pertanto alla luce di tali considerazioni invita a ridimensionare l'esito delle odierne audizioni.

Ricorda come le disfunzioni del sistema dell'amministrazione della giustizia non possano essere poste a carico della funzione retribuzionistica della pena o a scapito del rispetto e della giustizia dovuti alle vittime dei crimini più efferati.

Ricorda come si tratti di un provvedimento condiviso dalla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo e che si tratti di un provvedimento previsto dal contratto di governo.

Difende la coerenza e la correttezza giuridica del testo approvato dalla Camera dei deputati e ne auspica la rapida approvazione.

Il senatore DAL MAS (*FI-BP*) esprime dubbi sul fatto che l'ergastolo possa oggi considerarsi compatibile con la funzione rieducativa della pena prevista in Costituzione. Concorda con il senatore Caliendo circa la possibilità di rivedere il sistema attuale eventualmente eliminando soltanto il beneficio della concessione automatica dello sconto di pena dovuto alle attenuanti generiche.

Segnala che l'aumento inevitabile della durata del processo che il disegno di legge provocherebbe potrebbe paradossalmente cagionare un al-

lentamento delle esigenze di certezza della pena, che invece il disegno di legge mira a realizzare.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dà una valutazione positiva al disegno di legge rivendicando la funzione retribuzionistica da riconoscere alla pena ed alla sua espiazione.

Fa presente come la disorganizzazione nella gestione della macchina processuale conseguente all'incremento statistico di processi che finirebbero in dibattimento, per via dell'approvazione del disegno di legge non possa gravare sulla posizione delle vittime dei reati, che invece esigono che lo Stato assolva al dovere di fare giustizia con una pena adeguata e senza sconti ai colpevoli dei crimini efferati.

Preannuncia sin da ora il suo voto favorevole sul disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ricorda le polemiche che accompagnarono quando ancora era procuratore della Repubblica a Palermo, la legge che reintrodusse il giudizio abbreviato.

Fa presente come statisticamente il rito abbreviato abbia un grande riscontro proprio per quei reati puniti con l'ergastolo, per il quale il rischio di prescrizione è molto basso e viceversa la certezza della pena induce ad optare per un regime che garantisce un considerevole sconto sul trattamento sanzionatorio.

Proprio per questi reati devono a suo avviso valere le garanzie del dibattimento e pertanto esprime una valutazione positiva del provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei commissari i dati statistici richiesti relativi al provvedimento normativo e si dichiara disponibile a rendere integrazioni e chiarimenti che si dovessero rendere necessari.

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 19 febbraio alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente OSTELLARI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. n. 4/2019 – reddito di cittadinanza e pensioni).

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata ulteriormente domani, mercoledì 13 febbraio, alle ore 19,15 e giovedì, 14 febbraio, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 925 in materia di giudizio abbreviato saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.